

REGOLAMENTO DELLA CAMERA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Camera dello Statodellarte ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione.

Art. 2 – Natura e finalità

La Camera dello Statodellarte è l'organismo deputato alla discussione e definizione delle strategie e delle linee guida cui si conformano le attività dello Statodellarte, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione. Opera in spirito democratico, riconoscendo nella Formula trinamica della Creazione il principio ispirativo del confronto tra i propri membri e nelle comunità di pratica da essi rappresentate la fonte della propria legittimazione.

Art. 3 – Metodo decisionale

La Camera assume le proprie decisioni con il metodo del consenso, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Qualora dopo la seconda iterazione del processo deliberativo il consenso non sia raggiunto, si ricorre al voto a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente previste dalla Costituzione. Il ricorso diretto al voto a maggioranza è ammesso esclusivamente per motivate ragioni d'urgenza, rappresentate al momento della convocazione e ratificate con voto della maggioranza dei presenti.

CAPO II – COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Membri della Camera

Sono membri della Camera, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, i componenti in carica dei Coordinamenti delle Opere Democratiche nel numero di tre per ciascun Coordinamento, del Collegio delle Ambasciate, gli Artivatori di Cittadellarte, due rappresentanti dei partecipanti a ciascuno dei Programmi Speciali da Cittadellarte indicati, i membri del Collegio dei Garanti e i due rappresentanti di Cittadellarte membri di diritto della Presidenza. Il diritto di parola e di voto in seno alla Camera è riservato ai suoi membri.

Art. 5 – Apertura dei lavori e ascolto dei cittadini

Chiunque aderisce allo Statodellarte può assistere ai lavori della Camera, anche in modalità remota, secondo le forme stabilite dalla Presidenza per ciascuna seduta. Su invito della Presidenza possono assistere ai lavori anche persone non associate allo Statodellarte, alle quali può essere concessa la parola in qualità di uditori. Almeno ogni due anni la Camera promuove un incontro dei cittadini dello Statodellarte per informare, confrontarsi e raccogliere proposte su andamento e prospettive, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione; tempi e modalità sono comunicati con adeguato anticipo per facilitare la più ampia partecipazione.

CAPO III – SEDUTE E LAVORI

Art. 6 – Cadenza delle sedute

La Camera si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce in seduta straordinaria quando la Presidenza lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o di almeno un terzo dei Forum attivi.

Art. 7 – Convocazione e ordine dei lavori

La Camera è convocata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 60 della Costituzione. La convocazione è trasmessa ai membri con almeno trenta giorni di anticipo per le sedute ordinarie e almeno quindici per quelle straordinarie, attraverso i canali più efficaci a renderne edotti gli aventi diritto. Indica data, luogo – fisico e virtuale –, durata prevista e ordine dei lavori. L'ordine dei lavori è elaborato dalla Presidenza, che vi include altresì gli argomenti proposti per iscritto da almeno un decimo dei membri della Camera, dal Collegio dei Garanti o dal Collegio delle Ambasciate.

Art. 8 – Validità e svolgimento

Le sedute della Camera sono valide con la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione. La partecipazione può avvenire in presenza o da remoto, purché sia garantita la possibilità effettiva di intervenire e di esprimere il proprio orientamento. Lo svolgimento dei lavori è coordinato dalla Presidenza, che apre la seduta, illustra l'ordine dei lavori, regola gli interventi, guida la ricerca del consenso e verifica l'esito delle decisioni. Nel corso della seduta i membri possono rivolgere alla Presidenza domande sulle materie di sua competenza.

Art. 9 – Documentazione delle sedute

Di ogni seduta è redatto un verbale sintetico, a cura della Presidenza con l'assistenza del Segretariato Generale ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione. Il verbale riporta i membri presenti, l'ordine dei lavori trattato, le posizioni emerse, le decisioni assunte e il metodo con cui sono state assunte. Il verbale è reso disponibile ai membri entro trenta giorni dalla seduta e conservato nell'archivio dello Statodellarte.

CAPO IV – DELIBERAZIONI

Art. 10 – Materie deliberate dalla Camera

Su proposta della Presidenza, la Camera delibera sulle materie indicate dall'articolo 55 della Costituzione, ivi compresi l'ammontare dei contributi annuali dei cittadini, i criteri ai quali devono conformarsi le domande di cittadinanza, il piano di azione e di allocazione delle risorse messe a disposizione da Cittadellarte, il rendiconto delle risorse impiegate l'anno precedente e la relazione annuale sullo Statodellarte. Le determinazioni in materia di criteri di cittadinanza non hanno effetto retroattivo. La decisione sui contributi annuali è assunta almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore.

Art. 11 – Regolamenti dello Statodellarte

Su proposta della Presidenza, la Camera emana i regolamenti per il proprio funzionamento, per quello dei Forum e dei Cantieri, delle Ambasciate e degli Ambasciatori e Ambasciatrici, ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. I regolamenti possono essere rivisti su proposta della Presidenza, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Forum attivi, ovvero su segnalazione del Collegio dei Garanti relativamente a profili di conformità con la Costituzione.

Art. 12 – Revisione costituzionale

La Camera può apportare modifiche alla Costituzione con le maggioranze e secondo le procedure stabilite dall'articolo 57. La proposta di revisione è inserita all'ordine dei lavori della seduta con anticipo sufficiente a consentirne l'esame da parte di tutti i membri e l'acquisizione del parere favorevole del

Collegio dei Garanti, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non sono ammesse modifiche che ne alterino i Fondamenti, né in diminutio del ruolo di Cittadellarte salvo espresso assenso della stessa.

Art. 13 – Nomina della Presidenza

La Camera nomina la Presidenza con il metodo del consenso di cui all'articolo 23 della Costituzione, secondo la procedura, ordinaria e transitoria, stabilita dall'articolo 4 del Regolamento della Presidenza.

Art. 14 – Deleghe e incarichi alla Presidenza

La Camera può delegare alla Presidenza specifici compiti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, indicando l'oggetto, i limiti e il termine della delega. Può altresì, di propria iniziativa o per iniziativa di almeno un terzo dei Forum attivi, incaricare la Presidenza dell'elaborazione di proposte da sottoporre alla propria valutazione, ai sensi dell'articolo 58, esprimendo gli indirizzi generali cui le proposte dovranno rispondere e i termini temporali per la loro discussione.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.